



II GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE SUPPLENTE

Gen. Luigi D'Antona

PREMESSA

Gli agonisti Lorenzo Lauria, Cristiana Morgantini, Monica Buratti e Carlo Mariani hanno proposto ricorso a questo GSN avverso il rifiuto formulato dal Responsabile Gare, Gianluca Frola, all'iscrizione della loro squadra alla Fase Finale della Coppa Italia Mista 2019 - cui, secondo i ricorrenti, avrebbero diritto in quanto squadra vincente nella precedente edizione del medesimo Torneo disputato nel 2018 -, non rappresentando i 5/8 della squadra Fornaciari dell'anno precedente.

A sostegno dell'istanza sono stati rappresentati una serie di elementi che per comodità di analisi e trattazione possono essere così sintetizzati:

A) Cronologia dei fatti.

1 - Nel 2018 la squadra Fornaciari, superando la fase semifinale, si qualificò alla Finale Nazionale della Coppa Italia Mista 2018. Facevano parte della squadra: Ezio Fornaciari (Capitano), Monica Buratti, Carlo Mariani, Lorenzo Lauria, Irene Baroni, Mariana Emanuela Stegaroiu, Bogdan Marina e Cristiana Morgantini.

2 - Il 3 giugno 2018, in Salsomaggiore, al termine del Campionato Nazionale a Squadre Miste, il capitano Fornaciari annunciava la propria volontà di non voler più far parte delle due squadre miste (tra cui, quindi, anche quella per la Finale di Coppa Italia cui avrebbero potuto partecipare in virtù di quanto indicato al precedente punto 1).

Tale decisione veniva palesata, presenti numerosi testimoni, presso l'albergo ove soggiornava la squadra mediante l'esposizione di un cartello con la scritta "*Fornaciari libero*" posto sul tavolo ove il capitano stava cenando da solo.

Presa cognizione di quanto stava accadendo, Lorenzo Lauria chiese subito all'interessato spiegazioni dell'improvvisa decisione ritenendo e rappresentando che la squadra fino a quel momento non aveva avuto problemi né attriti di alcun genere e che anzi nel Campionato appena concluso si erano classificati terzi.

A tali argomentazioni Ezio Fornaciari comunicava che "*non aveva più voglia di giocare a Bridge e che rinunciava alle squadre miste*".

3 - "*Alla precisa richiesta su cosa intendesse fare riguardo la Finale Nazionale della Coppa Italia Mista 2018 ancora da disputare, Ezio Fornaciari comunicò chiaramente che non era sua intenzione partecipare e che ci lasciava la squadra*".

4 - Tale decisione veniva (almeno in parte) suffragata da Irene Baroni il 27 giugno 2018 allorché comunicò a Monica Buratti di un suo colloquio telefonico con Fornaciari durante il quale quest'ultimo aveva reiterato l'intenzione di lasciare la squadra di Coppa Italia perché "*non voleva pagare più nessuno*", ma che, al fine di mantenere l'impegno con la Baroni, si sarebbe reso disponibile a partecipare come terza coppia per la fase finale, cosa questa che non avvenne



nonostante quanto riportato nei successivi punti.

5 - *“Noi ci attivammo prontamente telefonando a Fornaciari e proponendogli di venire a giocare come capitano la fase finale, senza farsi carico delle spese di ingaggio; Fornaciari, pur ringraziandoci per l'amichevole proposta, rispose che ci avrebbe fatto sapere; in realtà non ha mai richiamato nessuno senza curarsi minimamente della sorte della squadra”*.

6 - *“ci siamo quindi ritrovati in quattro (Monica Buratti, Carlo Mariani, Lorenzo Lauria, Cristiana Morgantini) in quanto anche Marina Emanuela Stegaroiu e Bogdan Marina legati a Ezio Fornaciari, non si sono più fatti sentire né si sono presentati a Salsomaggiore. Irene Baroni, non avendo più avuto notizie da Fornaciari e non potendo schierarsi con noi con un altro compagno in quanto la squadra contava già 8 giocatori (numero massimo ammesso), si è sentita libera di iscriversi con un altro compagno al campionato a Coppie Miste, che si svolgeva in concomitanza alla Coppa Italia Mista”* (e che iniziava il giorno successivo rispetto alla Coppa Italia), salvo aver giocato il primo turno in sostituzione della Morgantini in quel momento indisposta.

7 - I quattro ricorrenti si sono quindi ritrovati da soli ad affrontare la fase finale del Torneo (con l'unica eccezione riportata al precedente punto), Torneo che li ha visti comunque classificarsi vincitori.

B) Motivazioni del ricorso.

1 - In base a quanto previsto dalla Circolare 1/2019 Settore Gare 3 gennaio 2019 (per il Torneo in argomento) in tema di:

“MANTENIMENTO DEL DIRITTO

a. Il diritto viene mantenuto automaticamente se nella nuova squadra viene iscritto un certo numero di giocatori che ne hanno fatto attivamente parte (cioè che hanno realmente preso parte al gioco) anche l'anno precedente, e cioè:

- 4 se l'anno prima la squadra aveva un massimo di 7 componenti,*
- 5 se era composta da 8 giocatori.*

Per componente si intende, nel presente comma come nei successivi, il tesserato che giochi realmente in squadra o che vi sia comunque iscritto e non faccia parte di altre formazioni per tutto il corso della manifestazione; non viene conteggiato l'eventuale c.n.g.; la formazione può essere completata liberamente dal (nuovo) Capitano.

b. In subordine, il diritto viene mantenuto dal Capitano o dal c.n.g. della squadra, che può schierare liberamente una nuova formazione.

2 - Dal 3 giugno 2018, *“Ezio Fornaciari non era più un componente della squadra e pertanto la squadra si era ridotta a sette componenti (potremmo dire addirittura cinque) per cui Monica Buratti, Carlo Mariani, Lorenzo Lauria e Cristiana Morgantini, in base a quanto previsto dal punto a) della circolare hanno acquisito il diritto ad accedere alla fase Finale della coppa Italia 2019”*, ritenendo che Ezio Fornaciari fosse decaduto di diritto e di fatto dal suo ruolo di capitano per sua espressa volontà e per il suo comportamento, ribadito anche da quanto indicato al precedente punto 4 del paragrafo – A) Cronologia dei fatti.



3 - *“Ci ha lasciato in quattro in una competizione che prevede turni di gioco serrati, con il rischio di non poter giocare il primo incontro per l'indisponibilità di Cristiana Morgantini”* e con il conseguente rischio di dover ritirare la squadra dal Torneo.

4 - E concludono *“Una decisione che non ci riconoscesse il diritto, escluderebbe dalla Coppa Italia Mista 2019 i quattro giocatori che hanno vinto la passata edizione e che ormai non hanno nemmeno la possibilità di partecipare alle selezioni locali. Il diritto passerebbe ad un capitano che non era più un capitano (e neanche un giocatore della squadra) e che non ha giocato neanche una mano della Finale di Coppa Italia Mista 2018”*.

ESAME

Preliminarmente si osserva che ai sensi dell' art. 24 Regolamento di Giustizia:

“ Art. 24 - Istanza degli interessati

L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova “... Omissis...” In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare”.

Dalla lettura degli atti questa prima condizione non appare rispettata, pur tuttavia attesa la delicatezza e l'importanza di quanto in narrazione, questo GSN ha ritenuto opportuno valutare ugualmente quanto rappresentato ed esprimersi in merito all'istanza.

1 - E' stato appurato che la squadra Fornaciari, all'atto della propria iscrizione alla Coppa Italia Squadre Miste anno 2018 indetta con circolare 2/2018 Settore Gare FIGB Prot. Gen. 000088 del 15 gennaio 2018, era composta dagli 8 atleti, capitano Fornaciari, indicati dai ricorrenti e che la stessa, a seguito del risultato ottenuto nelle semifinali, ha maturato il diritto ad accedere alla fase finale della competizione che ha poi vinto.

Inoltre la Federazione ha confermato che l'iscrizione della squadra avviene una sola volta per evento e che la partecipazione alle fasi successive è automatica; di norma, per ulteriore sicurezza, si procede ad una semplice conferma informale.

2 - La questione quindi sul diritto ad accedere alla fase finale del medesimo torneo per il corrente anno 2019 non può che vertere sulle considerazioni degli esponenti in merito al diverso numero di atleti che hanno preso parte sia alle semifinali che alle finali. Infatti, come correttamente riportato dai ricorrenti nel precedente paragrafo B.1) in tema di Mantenimento del diritto (Circolare 1/2019) *“una squadra mantiene il diritto all'iscrizione (maturato nel precedente analogo Torneo) se: nella nuova squadra viene iscritto un certo numero di giocatori che ne hanno fatto attivamente parte (cioè che hanno realmente preso parte al gioco) anche l'anno precedente, e cioè:*

- 4 se l'anno prima la squadra aveva un massimo di 7 componenti,*
- 5 se era composta da 8 giocatori.*

3 - Giova preliminarmente ricordare che la circolare 2/2018 (valevole in quel frangente) , che indica principi analoghi alla 1/2019, in relazione al Torneo nulla dice in merito a possibili ritiri di uno o più giocatori, dando per assodato che una volta assunto l'impegno all'atto dell'iscrizione questo verrà portato a completo compimento.



E' pur vero che il Codice di Gara edizione 2017 e le Norme integrative al codice internazionale del Bridge prevedono diversi tipi di sanzioni irrogabili a carico di giocatori che non si presentano al tavolo da gioco o di squadre che danno forfait, ma il fatto che la squadra Fornaciari abbia potuto portare regolarmente a termine il Torneo - stante quanto si rileva in atti - ha fatto sì che non vi fossero i presupposti per l'applicazione di qualsivoglia penalità e/o sanzione.

Anche per quanto riguarda l'eventuale applicazione delle norme contenute nel Regolamento Campionati Italiani della FIGB edizione 2017, dalle dichiarazioni dei ricorrenti non risulta che Torneo durante siano state intraprese iniziative finalizzate a verificare a cura degli organismi competenti l'esatto svolgimento dei fatti argomentati e/o iniziative finalizzate a rappresentare una differente (ridotta) composizione della squadra. La squadra Fornaciari ha regolarmente partecipato alla competizione sportiva, l'ha vinta e risulta inserita tra i nominativi delle squadre aventi titolo a disputare la finale dell' analogo Torneo per il corrente anno 2019.

4 - Conseguentemente la considerazione che la finale sia stata giocata principalmente da 4 atleti (con l'eccezione del primo giorno di torneo in cui ha partecipato un altro componente della squadra) non significa che i restanti 3 iscritti, al di là o nonostante quanto manifestato, siano stati automaticamente esautorati dalla gara, né tantomeno dalla squadra. Infatti, riportando le disposizioni contenute sempre al paragrafo Mantenimento del diritto, circolare 1/2019 similmente alla 2/2018, *“Per componente (al fine del concetto 4 di 7 e/o 5 di 8) si intende, nel presente comma come nei successivi, il tesserato che giochi realmente in squadra o che vi sia comunque iscritto e non faccia parte di altre formazioni (del medesimo Torneo) per tutto il corso della manifestazione”*.

In punto di diritto, i componenti della squadra Fornaciari all'atto dell'iscrizione erano 8 e tali sono rimasti per tutta la durata della manifestazione sportiva.

Tra l'altro sono gli stessi esponenti che ammettono tale circostanza nel loro ricorso (punto A.6) *“... Irene Baroni, non avendo più avuto notizie da Fornaciari e non potendo schierarsi con noi con un altro compagno in quanto la squadra contava già 8 giocatori (numero massimo ammesso), si è sentita libera di iscriversi con un altro compagno al campionato a Coppie Miste...”*.

5 - Da ultimo e per quanto non riportato in sede di ricorso, questo GSN ha preso in esame anche l'ultimo punto del più volte menzionato “Mantenimento del diritto” che testualmente cita: *“c. In subordine, e se non sussistono tra i componenti della formazione dell'anno precedente difformità di intenti nel mantenimento del diritto, la nuova formazione può essere schierata da un qualunque componente dell'anno precedente, che ne diventa di norma il nuovo Capitano e può schierare liberamente una nuova formazione”*.

In sintesi questa disposizione è intesa a consentire l'iscrizione anche in casi del tutto particolari. Infatti anche un solo componente della vecchia squadra soddisfacendo la condizione prevista può competere con una squadra totalmente nuova.

Ciò avrebbe potuto permettere ai ricorrenti di ottenere l'iscrizione richiesta, ma dagli atti del carteggio l'unica condizione posta a supporto non appare essere stata soddisfatta.

Invero i 4/8 o almeno i 3/8 (escludendo Ezio Fornaciari in ragione di quanto riportato anche se non



si è ritenuto necessario procedere a verifica) della squadra Fornaciari non hanno fornito quella liberatoria - in quanto né presente in atti, né tantomeno citata dai ricorrenti -; al contrario il loro comportamento, evidenziato tra l'altro dal non aver richiesto l'iscrizione con i ricorrenti, fa ritenere che sussistono sufficienti elementi di giudizio in merito ad una difformità di intenti nel mantenimento del diritto.

P.Q.M.

il ricorso presentato dai tesserati Lorenzo Lauria, Cristiana Morgantini, Monica Buratti e Carlo Mariani concernente l'iscrizione della loro squadra alla Fase Finale della Coppa Italia Mista 2019 è respinto in quanto composta dai 4/8 della squadra Fornaciari dell'anno precedente.

Si dà atto che nel procedimento in esame sono state osservate le disposizioni previste dagli articoli 25 e 26 Regolamento di Giustizia inerenti: Fissazione della data di decisione e Disciplina del contraddittorio con gli interessati.

Ai sensi degli articoli 12, 13 e 27 del richiamato Regolamento di Giustizia, la Segreteria è invitata a procedere alle comunicazioni di rito alle parti interessate, nonché alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Federazione.

Avverso la presente decisione, ai sensi degli articoli 19 u.c. e 28 - Regolamento di Giustizia, è ammesso reclamo, a cura delle parti aventi diritto, alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine perentorio di 5 giorni dal giorno seguente alla data di pubblicazione.

Terni, 22 giugno 2019

Il Giudice Sportivo Nazionale Supplente